

Consiglio generale

Roma, 21 dicembre 2004

Il Consiglio generale, ha discusso il seguente ordine del giorno: situazione politico sindacale; tesseramento 2005; approvazione delle modifiche al Regolamento di attuazione dello Statuto confederale; varie ed eventuali.

Delibera su tesseramento 2005

Il Consiglio generale riunito a Roma il 21 dicembre 2004 delibera di confermare anche per l'anno 2005 le tabelle relative al costo tessera applicate sul tesseramento 2004 unitamente alle disposizioni regolamentari che disciplinano le modalità di effettuazione del tesseramento.

(Approvato all'unanimità)

Modifiche al Regolamento di attuazione dello Statuto confederale approvate dal Consiglio generale

Articolo 11

I Comitati esecutivi ai vari livelli (confederale, di Unione sindacale regionale, di Unione sindacale territoriale, di Federazione nazionale, regionale e territoriale di categoria) sono competenti a designare la rappresentanza sindacale dell'organizzazione in Enti,

associazioni e/o società interne ed esterne all'organizzazione, avuta presente la compatibilità con l'art. 7 e l'esigenza di assicurare:

- a. la piena autonomia del sindacato
- b. il più alto grado di competenza e professionalità;
- c. la massima funzionalità degli organi sindacali.

Articolo 12

Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alle Segreterie competenti in ordine alla natura dell'attività svolta; segnalano tempestivamente i problemi interessanti l'organizzazione sindacale.

Le Segreterie relazionano al Comitato esecutivo competente.

Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria al Comitato esecutivo, anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

Articolo 32

Il Consiglio generale confederale è costituito:

- a. da un rappresentante per ogni Federazione nazionale di categoria nella persona del dirigente responsabile comunque denominato;
 - b. da n. 40 rappresentanti di Federazione nazionale di categoria, di cui 11 eletti dal Consiglio generale della Fnp. Il riparto dei 29 rappresentanti di competenza delle altre Federazioni nazionali risulta dal numero dei quozienti contenuti nella media del numero complessivo di iscritti ad ogni categoria nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso.
- Il quoziente si ottiene dividendo per 29 la media del numero complessivo di iscritti alla Cisl, esclusi i pensionati, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso. I posti non coperti dai quozienti interi vengono assegnati alle categorie con i resti maggiori;
- c. da un rappresentante per ogni regione o provincia a Statuto autonomo nella persona del Segretario generale o Presidente;
 - d. da n. 38 rappresentanti delle regioni e province a Statuto autonomo. I rappresentanti regionali nel Consiglio generale sono ripartiti con un quoziente ottenuto dividendo per 38 la media del numero complessivo di iscritti alla Cisl nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso;
 - e. da n. 126 membri eletti dal Congresso, di cui 20 candidati dalla Fnp; qualora risultasse eletto un numero inferiore ai 20 il Con-

siglio generale della Fnp avrà diritto a designare la quota mancante. Possono essere eletti tutti i soci della Cisl tranne coloro che sono già componenti del Consiglio generale a norma delle lettere a, b, c, e d del presente articolo;

f. dai responsabili degli Enti e delle Associazioni collaterali della Cisl (Cenasca, Ial, Etsi, Inas, Sicet, Adiconsum, Anolf, Iscos) e responsabile del Servizio fiscale eletti o indicati dal Consiglio generale.

I rappresentanti di cui alle lettere *b* e *d* sono eletti dai rispettivi Consigli generali che possono revocarli e sostituirli durante la vigenza del mandato.

Per quanto riguarda il punto *e*, va garantita un'equilibrata presenza di entrambi i sessi nelle liste che tenga conto della presenza delle donne nelle rispettive realtà, in attuazione all'art. 29 del presente regolamento.

In caso di vacanza tra i membri del Consiglio generale eletti dal Congresso di cui alla lettera *e*, questa sarà ricoperta da colui che in sede di Congresso ha riportato in graduatoria il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto, salvo che la vacanza riguardi i componenti della Fnp. In tal caso la Fnp avrà diritto a designare il membro subentrante.

I rappresentanti di cui alla lettera *f* sono eletti o indicati dal Consiglio generale nella prima sessione successiva al Congresso e non sono eleggibili a cariche esecutive.

Fanno inoltre parte del Consiglio generale, con diritto di parola, i presidenti dei Comitati di vigilanza degli Enti previdenziali di estrazione Cisl e i componenti il Comitato di presidenza del Cnel di designazione Cisl.

Al Consiglio generale partecipano con solo diritto di parola i legali rappresentanti delle Associazioni e/o Sindacati che hanno stipulato patti associativi con la Cisl (art. 4 e 44 dello Statuto confederale).

Articolo 42

Il Comitato esecutivo è composto:

- a.* da n. 52 componenti eletti dal Consiglio generale nel proprio seno;
- b.* dai componenti la Segreteria confederale;
- c.* dalla responsabile del coordinamento femminile;
- d.* al Comitato esecutivo partecipano come invitati con diritto di

parola i responsabili degli Enti e delle Associazioni collaterali alla Cisl (art. 6 del presente Regolamento), il Direttore del Centro Studi e il Responsabile del Servizio fiscale.

Articolo 47

1. Federazione lavoratori energia, moda, chimica e affini (Femca)
2. Federazione lavoratori aziende elettriche italiane (Flaei)
3. Federazione italiana lavoratori costruzioni e affini (Filca)
4. Federazione italiana metalmeccanici (Fim)
5. Federazione dell'informazione e dello spettacolo (Fistel)
6. Federazione agro-alimentare (Fai)
7. Unione generale coltivatori (Ugc)
8. Federazione lavoratori pubblici e dei servizi (Fps)
9. Federazione scuola (Cisl Scuola)
10. Federazione lavoratori poste e appalti telefonici (Flp)
11. Federazione italiana trasporti (Fit)
12. Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo (Fisascat)
13. Federazione italiana bancari e assicurativi (Fiba)
14. Federazione università (Cisl Università)
15. Sindacato nazionale dei lavoratori del corpo dei vigili del fuoco (Sinalco)
16. Coord. lavoratori autonomi del commercio e servizi (Clacs)
17. Cisl Medici
18. Federazione innovazione e ricerca (Fir)
19. Federazione nazionale pensionati (Fnp)

Non fa parte delle Federazioni sopra elencate l'Alai, la quale partecipa ai congressi attraverso la Federazione di prima affiliazione Clacs definita dal regolamento congressuale, senza che ciò abbia influenza sulla dirigenza del Clacs. L'Alai, inoltre, non fa parte della componente di diritto degli organi statutari confederali.

Articolo 57

Il numero dei rappresentanti della Fnp sarà pari al 12% del totale dei componenti del Consiglio generale dell'Ust aventi diritto al voto, quando la media degli iscritti alla Federazione territoriale dei pensionati risulti pari o inferiore al 33% della media degli iscritti alla Cisl, pensionati compresi, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso. Allorché la percentuale degli iscritti alla Fnp risulti superiore al 33% ovvero sia pari o infe-

riore al 50% della media degli iscritti alla Cisl, pensionati compresi, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso, il numero dei rappresentanti della Fnp sarà pari al 15% del totale dei componenti del Consiglio generale dell'Ust. Qualora la percentuale degli iscritti alla Fnp risulti superiore al 50% della media degli iscritti alla Cisl, inclusi i pensionati, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso il numero dei rappresentanti della Federazione territoriale dei pensionati sarà pari al 19% del totale dei componenti del Consiglio generale dell'Ust.

I rappresentanti delle Federazioni territoriali dei pensionati nei Consigli generali delle Ust saranno eletti, per il 50%, dai Comitati direttivi delle Fnp e, per l'altro 50%, dai Congressi di Ust.

Qualora risultasse eletto nei Congressi delle Ust un numero inferiore al 50% di cui sopra, la Federazione dei pensionati avrà diritto a designare la quota mancante.

Articolo 58

Il numero dei rappresentanti della Fnp sarà pari al 15% del totale dei componenti del Consiglio generale regionale, aventi diritto al voto, di cui il 50% eletti dai Comitati direttivi della Fnp, e l'altro 50% dai Congressi di Ust. Qualora risultasse eletto nei congressi Ust un numero inferiore al 50% la Fnp avrà diritto a designare la quota mancante

(Approvata con l'astensione)